

N. 42651 Rep.

N. 24451 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

**REGISTRATO
A GENOVA 1**

REPUBBLICA ITALIANA

Il 04/06/2018
al N° 8910
Serie 1T
Esatti € 200,00

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di giugno

=4 giugno 2018=

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto.

su richiesta

dell'Amministratore Unico della Società "ARAL IN HOUSE SRL"

con socio unico, con sede in Arenzano (GE), Via Pallavicino

Sauli n. 39, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Genova 03861610107, numero R.E.A. GE

- 384869, capitale sociale euro 669.500,00

(seicentosessantannovemilacinquecento virgola zero zero) inte-

ramente versato, società soggetta alla direzione e coordina-

mento del Comune di Arenzano;

Dottoressa FERRANDO SIMONA, nata a Genova (GE) il giorno 30

luglio 1972, domiciliata per la carica presso la sede sociale,

della cui identità personale io Notaio sono certo,

io sottoscritto

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-

stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dalla

Comparsa né da me Notaio, alle ore quindici e zero cinque,

mi sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verba-

le, all'assemblea della suddetta società, riunitasi in questo

giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE·DEL·GIORNO:

- Modifiche degli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 19 dello statuto sociale.>>

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dottor.ssa FERRANDO SIMONA, la quale constata:

a) la presenza dell'organo amministrativo nella persona di sé medesima amministratore unico, come sopra costituita;

b) la presenza del Sindaco Unico Dottor Morando Silvano, nato a Genova il 22 maggio 1942;

c) la presenza dell'unico socio il "Comune di Arenzano", titolare dell'intero capitale sociale pari a nominali euro 669.500,00 (seicentosessantannovemilacinquecento virgola zero zero), qui rappresentato dal Sindaco GAMBINO LUIGI, nato ad Arenzano (GE) il 4 luglio 1950, attestando che è stata effettuata la verifica circa la legittimazione all'intervento e al voto ai sensi di legge e di statuto;

dichiara

a presente assemblea regolarmente costituita, in forma totalitaria, e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, del quale io Notaio, chiamato per la redazione del verbale, ho dato lettura ai presenti.

Il Presidente illustra le modifiche e integrazioni da apportare ad alcuni articoli dello statuto vigente, nonché la proposta di inserire un nuovo articolo da identificarsi con il nu-

mero 10 (dieci), con conseguente rinumerazione dei seguenti, riassumendo il contenuto delle modifiche.

Il Presidente propone, quindi, di:

"- inserire i dati relativi al socio Fondatore all'articolo 1 (uno) dello statuto, che d'ora in poi reciterà come segue:

<<Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ARAL IN HOUSE SRL".

2. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Socio Fondatore che si identifica nel Comune di Arenzano, con municipio in Via S. Pallavicino 39 - 16011 Arenzano - C.F. 00449500107.>>

L'Assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

"- prevedere la possibilità, per l'organo amministrativo, di istituire, modificare o sopprimere in Italia o all'estero filiali, succursali o unità locali;

- variare conseguentemente l'articolo 2 (due) dello statuto, che d'ora in poi reciterà come segue:

<<Art. 2 - SEDE

1. La società ha sede legale in Arenzano.

2. L'Organo Amministrativo della Società può istituire, modificare o sopprimere in Italia, all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone quindi di:

"- modificare l'oggetto sociale, variando l'articolo 4 (quattro), che d'ora in poi reciterà come segue:

<<Art. 4 OGGETTO

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) gestione del servizio igiene urbana; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; smaltimento e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e/o pericolosi, nonché lo studio, l'allestimento, la messa in opera, la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione delle acque, dell'aria e del territorio in genere;

b) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

c) effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere; sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cura del verde pubblico, dei giardini e del Parco comunale;

d) gestione di altri servizi pubblici locali in genere (ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e la relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione), sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate, ivi comprese

se le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie; al riguardo, potrà svolgere anche attività di:

- gestione di servizi nell'ambito cimiteriale;
- gestione dei parcheggi a pagamento, custoditi e non custoditi;
- realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di spiagge, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico;
- bonifica, monitoraggio e pulizia dello specchio acqueo, anche agendo in qualità di società di armamento di imbarcazioni;
- produzione, commercio, importazione ed esportazione di oggetti di ogni genere e tipologia che promuovano l'immagine della Città di Arenzano;
- collaborazione con gli Enti locali per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la consulenza ed assistenza nella fase di realizzazione delle strutture necessarie;
- promozione turistica della Città di Arenzano e, in modo particolare, del Parco comunale, da attuare attraverso l'organizzazione e la gestione della struttura e di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e spettacolistiche da realizzare all'interno delle strutture stesse ed altrove purché ciò sia funzionale alla promozione della Città di Arenzano;

- attività di trasporto e/o autotrasporto, sia in proprio che per conto terzi.

2. La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale. La Società potrà eseguire tali attività anche per conto di terzi.

3. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, cooperative, consorzi e raggruppamenti di imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, il tutto entro i limiti di legge, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, e con esclusione delle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

4. In ogni caso la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività nei confronti degli Enti pubblici soci, utilizzando, per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la modalità "dell'affidamento diretto"; lo svolgimento di servizi nei confronti di soggetti terzi non può sortire effetti deteriori per la normale attività istituzionale della società quale affidataria di servizi degli Enti soci ed è consentita solo se la stessa permette di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.

5. La Società potrà quindi eseguire le attività di cui sopra anche per conto di privati, ma nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e di quanto previsto dal presente statuto.

6. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dal Comune di Arenzano.

7. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

8. Ai sensi dell'art. 4, c.1, del T.U.S.P. D.Lgs. n.° 175 /2016, è fatto divieto svolgere attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Arenzano.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone quindi di:

"- eliminare all'articolo 8 (otto) la frase "in quanto la società realizza in favore esclusivamente dello stesso attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali", articolo che d'ora in poi reciterà come segue:

<<Art. 8 - PROPRIETA' PUBBLICA.

DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il capitale della Società è interamente pubblico e riservato al Comune di Arenzano. Le quote sono intrasferibili e impignorabili.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

"- attribuire la convocazione dell'assemblea all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea;

- prevedere che le assemblee si possano svolgere anche in via telematica, con mezzi e modalità tali da garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità della interazione fra i partecipanti per tutta la durata della riunione;

- variare l'articolo 9 (nove) dello statuto, che d'ora in poi reciterà come segue:

<<Art. 9 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede, nella sede sociale, ovvero nella sede del Comune di Arenzano.

2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare - che può essere inviato a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

4. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte del Comune di Arenzano, l'Organo Amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora il Comune comunichi di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'Organo Amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

5. L'Organo Amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda dal Comune e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

6. In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale detenuto dal Comune di Arenzano e la maggioranza degli Organi della Società.

7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta

all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In alternativa, è convocata entro centottanta (180) giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in tale ultimo caso, l'organo amministrativo indica le specifiche esigenze nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

8. Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

- inserire un nuovo articolo 10 (dieci) relativo agli organi sociali;
- a seguito dell'inserimento di tale articolo modificare la numerazione di tutti i successivi articoli statutari;
- approvare il nuovo testo dell'articolo 10 (dieci) che reci-

terà come segue:

<<ARTICOLO 10 ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono Organi della società:

- L'Assemblea

- L'Organo Amministrativo in forma di Amministratore Unico o
il Consiglio di Amministrazione

- Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale.>>

L'Assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

"- prevedere che la società possa essere amministrata sia da
un Amministratore Unico sia da un Consiglio di Amministrazione;
ne;

- variare l'articolo 10 (dieci) dello Statuto come segue, aggiornando la relativa numerazione in Articolo 11 (undici):

<<Art. 11 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è scelto dal Comune di Arenzano, di norma in forma di Amministratore Unico, ed ha la rappresentanza legale della società. L'assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

2. All'Organo Amministrativo sono riconosciuti, salvo per l'Amministratore Unico, le eventuali limitazioni previste in sede di nomina - tutti i più ampi poteri di amministrazione -

sia ordinaria, sia straordinaria - della Società e di disposizione dei beni sociali, e così possono:

- compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio, nei modi di legge, di procure speciali per determinati atti ovvero per categorie determinate di atti, anche da persone estranee alla Società;

- attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale ovvero utili per il suo raggiungimento.

3. Se la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del presidente; è espressamente esclusa la possibilità di nominare un vicepresidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Amministratore delegato, delegandogli specifiche proprie attribuzioni escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza.

5. L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, dura in carica per il periodo indicato all'atto della nomina e può essere revocato con decisione del socio.

6. I compensi sono stabiliti dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2389 c.c. in conformità alle vigenti normative in materia di Società controllate da Pubblica Amministrazione.

7. Le nomine degli amministratori da parte del Comune di Arenzano devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere.

8. Le deliberazioni sono riportate sull'apposito registro dei verbali.

9. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. È altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

10. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di Società.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

"- agli articoli 11 (undici), 12 (dodici) e 13 (tredici) sostituire le parole "L'amministratore Unico" con "L'Organo Amministrativo";

- modificare conseguentemente gli articoli 11 (undici), 12 (dodici) e 13 (tredici) dello Statuto come segue, aggiornando la relativa numerazione in Articoli 12 (dodici), 13 (tredici) e 14 (quattordici):

<<Art. 12 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. L'Organo Amministrativo trasmette per conoscenza copia delle sue deliberazioni al Sindaco del Comune di Arenzano.>>

<<Art. 13 - POTERE DI CONTROLLO DEL SOCIO

1. Il Comune di Arenzano ha accesso diretto agli atti della società. Può interpellare l'Organo Amministrativo su qualsiasi questione e svolgere i necessari controlli con il proprio personale.>>

<<Art. 14 - CONTROLLO ANALOGO

1. L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

(Budget previsionale)

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Organo Amministrativo in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dal socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.

(Approvazione budget previsionale)

Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro

il 30 (trenta) novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento.

L'Organo Amministrativo provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio della proposta di budget al Comune di Arenzano, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

(Monitoraggio del budget previsionale)

Il Sindaco o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e delle Aree comunali competenti per materia, possono chiedere in ogni momento dell'esercizio un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire entro dieci giorni.

In ogni caso, entro il 31 (trentuno) agosto e il 31 (trentuno) ottobre l'Organo Amministrativo invia al socio un report aggiornato rispettivamente al 30 (trenta) giugno ed al 30 (trenta) settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

a) il conto economico del periodo;

b) i risultati attesi a fine esercizio;

c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;

d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale, come previsto all'art. 11 "Il controllo concomitante" del Regolamento Controllo Analogo Società in House, approvato dal Comune di Arenzano.

(Responsabilità dell'amministratore)

Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Organo Amministrativo e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'Organo Amministrativo, tramite le unità operative della società appositamente istituite, segnala periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'Organo Amministrativo, ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 5% (cinque per cento) rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

2. Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone quindi di:

"- modificare come segue l'articolo 14 (quattordici) dello statuto relativo all'Organo di Controllo, aggiornando la rela-

tiva numerazione in Articolo 15 (quindici):

<<Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

1. La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico, salve diverse inderogabili disposizioni di legge (articolo 2477 comma 1 c.c.), ovvero diversa decisione dell'Assemblea, che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.

2. La nomina del Sindaco Unico e del Revisore spetta al Comune di Arenzano.

3. I compensi sono determinati in applicazione delle norme vigenti in materia.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

"- riformulare l'articolo 16 (sedici) relativo agli utili come segue, aggiornando la relativa numerazione in Articolo 17 (diciassette):

<<Art. 17 - UTILI

1. Gli utili di esercizio verranno destinati nel seguente modo:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone ora di:

"- prevedere che in caso di controversie che potessero sorgere tra la Società, il Socio e i componenti degli Organi Sociali, il Tribunale competente sarà quello di Genova;

- modificare l'articolo 19 (diciannove) dello statuto come segue, aggiornando la relativa numerazione in Articolo 20 (venti):

<<Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutte le controversie che potessero sorgere tra la Società, il Socio e i componenti degli Organi Sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.>>

L'assemblea approva.

Il Presidente propone inoltre di:

"approvare il nuovo testo di statuto sociale portante le modifiche ora apportate."

L'assemblea approva.

Il Presidente propone infine di:

<<delegare all'Amministratore Unico ogni più ampio e opportuno potere per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione.>>

Il Presidente alle ore quindici e trenta scioglie la seduta.

Lo statuto sociale portante le suddette modifiche viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente, firmato dalla stessa e da me Notaio a sensi di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su cinque fogli per diciotto pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura alla Comparente che dichiara di approvarlo.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore sedici.

Firmato:

SIMONA FERRANDO

ANDREA FUSARO NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta N. 24451

STATUTO "ARAL IN HOUSE S.r.L. "

ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 175/2016 E SS.MM.II.

Indice

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Art. 2 – SEDE

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - OGGETTO

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE

Art. 6 – VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 7 – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEL SOCIO

Art. 8 – PROPRIETA' PUBBLICA. DIVIETO DI TRAFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 – ASSEMBLEA

Art. 10 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11 – ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 12 – OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Art. 13 – POTERI DI CONTROLLO DEL SOCIO

Art. 14 – CONTROLLO ANALOGO

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Art. 16 - BILANCIO

Art. 17 - UTILI

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

Art. 19 - LIQUIDAZIONE

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata “ARAL IN HOUSE SRL”.
2. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Socio Fondatore che si identifica nel Comune di Arenzano, con Municipio in Via S. Pallavicino 39 – 16011 Arenzano - C.F. 00449500107

Art. 2 –SEDE

1. La società ha sede legale in Arenzano.
2. L’Organo Amministrativo della Società può istituire, modificare o sopprimere in Italia, all’estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3 – DURATA

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Art. 4 OGGETTO

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) gestione del servizio igiene urbana; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; smaltimento e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e/o pericolosi, nonché lo studio, l’allestimento, la messa in opera, la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione delle acque, dell’aria e del territorio in genere;
 - b) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;
 - c) effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere; sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cura del verde pubblico, dei giardini e del Parco comunale;
 - d) gestione di altri servizi pubblici locali in genere (ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e la relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione), sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate, ivi comprese le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie; al riguardo, potrà svolgere anche attività di:
 - gestione di servizi nell’ambito cimiteriale;
 - gestione dei parcheggi a pagamento, custoditi e non custoditi;
 - realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di spiagge, a qualsiasi titolo attrezzate per l’uso pubblico;
 - bonifica, monitoraggio e pulizia dello specchio acqueo, anche agendo in qualità di società di armamento di imbarcazioni;
 - produzione, commercio, importazione ed esportazione di oggetti di ogni genere e tipologia che promuovano l’immagine della Città di Arenzano;
 - collaborazione con gli Enti locali per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la consulenza ed assistenza nella fase di realizzazione delle strutture necessarie;
 - promozione turistica della Città di Arenzano e, in modo particolare, del Parco comunale, da attuare attraverso l’organizzazione e la gestione della struttura e di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e

spettacolistiche da realizzare all'interno delle strutture stesse ed altrove purché ciò sia funzionale alla promozione della Città di Arenzano;

- attività di trasporto e/o autotrasporto, sia in proprio che per conto terzi.
- 2. La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale. La Società potrà eseguire tali attività anche per conto di terzi.
- 3. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, cooperative, consorzi e raggruppamenti di imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, il tutto entro i limiti di legge, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, e con esclusione delle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.
- 4. In ogni caso la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività nei confronti degli Enti pubblici soci, utilizzando, per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la modalità "dell'affidamento diretto"; lo svolgimento di servizi nei confronti di soggetti terzi non può sortire effetti deteriori per la normale attività istituzionale della società quale affidataria di servizi degli Enti soci ed è consentita solo se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.
- 5. La Società potrà quindi eseguire le attività di cui sopra anche per conto di privati, ma nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e di quanto previsto dal presente statuto.
- 6. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dal Comune di Arenzano.
- 7. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.
- 8. Ai sensi dell'art. 4, c.1, del T.U.S.P. D.Lgs., n.° 175 /2016, è fatto divieto svolgere attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Arenzano.

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro 669.500,00 (seicentosessantanovemilacinquecento/00).

Art. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.
2. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea.

Art. 7 – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che

infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dal socio.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

Art. 8 – PROPRIETÀ PUBBLICA. DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il capitale della Società è interamente pubblico e riservato al Comune di Arenzano. Le quote sono intrasferibili e impignorabili.

Art. 9 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede, nella sede sociale, ovvero nella sede del Comune di Arenzano.

2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare – che può essere inviato a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

4. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte del Comune di Arenzano, l'Organo Amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora il Comune comunichi di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'Organo Amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

5. L'Organo Amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda dal Comune e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

6. In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale detenuto dal Comune di Arenzano e la maggioranza degli Organi della Società.

7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In alternativa, è convocata entro centottanta (180) giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in tale ultimo caso, l'organo amministrativo indica le specifiche esigenze nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

8 Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Art. 10 ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono Organi della società:

- L'Assemblea
- L'Organo Amministrativo in forma di Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
- Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale

Art. 11 – ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è scelto dal Comune di Arenzano, di norma in forma di Amministratore Unico, ed ha la rappresentanza legale della società. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.
2. All'Organo Amministrativo sono riconosciuti, salvo per l'Amministratore Unico, le eventuali limitazioni previste in sede di nomina – tutti i più ampi poteri di amministrazione – sia ordinaria, sia straordinaria – della Società e di disposizione dei beni sociali, e così possono:
 - compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio, nei modi di legge, di procure speciali per determinati atti ovvero per categorie determinate di atti, anche da persone estranee alla Società;
 - attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale ovvero utili per il suo raggiungimento.
3. Se la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del presidente; è espressamente esclusa la possibilità di nominare un vicepresidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Amministratore delegato, delegandogli specifiche proprie attribuzioni escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza.
5. L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo indicato all'atto della nomina e può essere revocato con decisione del socio.
6. I compensi sono stabiliti dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2389 c.c. in conformità alle vigenti normative in materia di Società controllate da Pubblica Amministrazione.
7. Le nomine degli amministratori da parte del Comune di Arenzano devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere.
8. Le deliberazioni sono riportate sull'apposito registro dei verbali.
9. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. È altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
10. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di Società.

Art. 12 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. L'Organo Amministrativo trasmette per conoscenza copia delle sue deliberazioni al Sindaco del Comune di Arenzano.

Art. 13 - POTERE DI CONTROLLO DEL SOCIO

1. Il Comune di Arenzano ha accesso diretto agli atti della società. Può interpellare l'Organo Amministrativo su qualsiasi questione e svolgere i necessari controlli con il proprio personale.

Art. 14 - CONTROLLO ANALOGO

1. L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.

(budget previsionale)

Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Organo Amministrativo in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dal socio, nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare in base alle politiche tariffarie decise dall'amministrazione comunale.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il piano degli investimenti e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società.

(approvazione budget previsionale)

2. Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento. L'Organo Amministrativo provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio della proposta di budget al Comune di Arenzano, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

(Monitoraggio del budget previsionale)

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, nonché il responsabile del servizio finanziario e delle Aree comunali competenti per materia, possono chiedere in ogni momento dell'esercizio un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società, aggiornamento che l'Amministratore deve fornire entro dieci giorni.

In ogni caso, entro il 31 (trentuno) agosto e il 31 (trentuno) ottobre l'Organo Amministrativo invia al socio un report aggiornato rispettivamente al 30 (trenta) giugno ed al 30 (trenta) settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) il conto economico del periodo;
- b) i risultati attesi a fine esercizio;
- c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;
- d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale, come previsto all'art. 11 " Il controllo concomitante" del Regolamento Controllo Analogo Società in House, approvato dal Comune di Arenzano

(Responsabilità dell'amministratore)

4. Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Organo Amministrativo e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo. L'Organo Amministrativo, tramite le unità operative della società appositamente istituite, segnala periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'Organo Amministrativo, ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 5% (cinque per cento) rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

1. La funzione di controllo della gestione e quella di revisione legale sono attribuite ad un unico organo monocratico, salve diverse inderogabili disposizioni di legge (articolo 2477 comma 1 c.c.), ovvero diversa decisione dell'Assemblea, che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.
2. La nomina del Sindaco Unico e del Revisore spetta al Comune di Arenzano.
3. I compensi sono determinati in applicazione delle norme vigenti in materia.

Art. 16 – BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. Il termine per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio è di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 17 –UTILI

1. Gli utili di esercizio verranno destinati nel seguente modo:
 - Il cinque per cento alla riserva legale
 - Il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali

Art. 18 . SCIoglimento

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Art. 19 – LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento anticipato della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci determinandone i poteri e i compensi.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutte le controversie che potessero sorgere tra la Società, il Socio e i componenti degli Organi Sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato:

SIMONA FERRANDO

ANDREA FUSARO NOTAIO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.